



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 - 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 27 GENNAIO 2016

1 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 25 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di

Sig. BRUNO Nicola, calciatore/dirigente; la società **ASD TAVERNESE**; la società **ASN PIETRO MANCINI TORRE ALTA**; per rispondere -il tesserato Bruno Nicola (nato il 20/03/1969), della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., in quanto, tesserato dal 03/01/15 quale calciatore della società ASD Tavernese, veniva schierato in campo dalla predetta società, nelle gare valevoli per il campionato di III Categoria e segnatamente: 1) Tavernese - Magna Grecia dell'11/01/15; 2) Atletico Altomonte - Tavernese del 18/01/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/01/15; 4) Celico - Tavernese dell'08/02/15; malgrado lo stesso risultava altresì tesserato, quale dirigente, anche per società Pietro Mancini Torre Alta fino al 17/02/15, data in cui lo stesso Sig. Bruno Nicola formalizzava le proprie dimissioni dal detto incarico di dirigente; - la Società ASD Tavernese per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., dell'operato del calciatore Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del C.G.S.; - la società ASN Pietro Mancini Torre Alta per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., dell'operato del Sig. Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del C.G.S..

Applicazione sanzione ex Art.23 del C.G.S. a carico della società ASN Pietro Mancini Torre Alta e del Sig. BRUNO NICOLA.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale Delegato,

letti gli atti del procedimento disciplinare n. 794 pf 14/15, avente ad oggetto: "doppio tesseramento del Sig. Nicola Bruno tesserato come dirigente per la società Pietro Mancini Torre Alta e come calciatore dal 03.01.15 per la società Tavernese per la quale ha disputato gare ufficiali";

rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine;

che in particolare è emerso che il CRC, anche a seguito del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo n. 28 del 5/3/15, trasmetteva allo scrivente Ufficio gli atti relativi alla posizione del Sig. Bruno Nicola (nato il 20/3/1969) evidenziando che detto soggetto - a far data dal 3/1/15 e fino alla data del 17/2/15 - avrebbe avuto un doppio tesseramento, essendo tesserato come dirigente per la società Mancini Torre Alta e come calciatore per la società Tavernese: in costanza del doppio tesseramento così come sopra specificato, il Sig. Bruno prendeva parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di III categoria, ovvero: 1) Tavernese - Magna Grecia dell'11/1/15; 2) Atl. Altomonte - Tavernese del 18/1/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/1/15; 4) Celico - Tavernese dell'8/2/15;

ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti in violazione delle norme federali vigenti posti in essere dal Sig. Bruno Nicola, attualmente tesserato per la ASD Tavernese:

il Sig. **Bruno Nicola** (nato il 20/3/1969), tesserato dal 3/1/15, quale calciatore della società **ASD Tavernese** veniva schierato in campo dalla predetta società, nelle gare valevoli per il campionato di III Categoria e segnatamente: 1) Tavernese - Magna Grecia dell'11/1/15; 2) Atletico Altomonte - Tavernese del 18/1/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/1/15; 4) Celico - Tavernese dell'8/2/15, malgrado lo stesso risultava altresì tesserato, quale dirigente, anche per società **Pietro Mancini Torre Alta** fino al 17/2/15, data in cui lo stesso Sig. Bruno Nicola formalizzava le proprie dimissioni dal detto incarico di dirigente; ciò in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, c. 2, del C.G.S..

Ritenuto, che dai comportamenti anzidetti consegue la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. della società **ASD Tavernese e della società ASN Pietro Mancini Torre Alta**, dei propri dirigenti e/o comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del C.G.S.;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. **Bruno Nicola**, alla società **ASD Tavernese** e alla società **ASN Pietro Mancini Torre Alta**;

rilevato che in data 25/06/15, il legale del Sig. Bruno Nicola inoltrava alla Procura Federale richiesta di audizione del proprio assistito e che, alla data fissata per la convocazione e segnalatamente il 29/06/15, le parti convocate non si sono presentate per rendere il predetto esame;

visto l'art. 32 ter, comma 1, del C.G.S.;

HA DEFERITO

Innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

Sig. Bruno Nicola, calciatore/dirigente; la società ASD Tavernese; la società ASN Pietro Mancini Torre Alta;

per rispondere- il tesserato Bruno Nicola (nato il 20/03/1969), della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., in quanto, tesserato dal 03/01/15 quale calciatore della società ASD Tavernese, veniva schierato in campo dalla predetta società, nelle gare valevoli per il campionato di III Categoria e segnatamente: 1) Tavernese - Magna Grecia dell'11/01/15; 2) Atletico Altomonte - Tavernese del 18/01/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/01/15; 4) Celico - Tavernese dell'08/02/15, malgrado lo stesso risultava altresì tesserato, quale dirigente, anche per società Pietro Mancini Torre Alta fino al 17/02/15, data in cui lo stesso Sig. Bruno Nicola formalizzava le proprie dimissioni dal detto incarico di dirigente; - la Società ASD Tavernese per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., dell'operato del calciatore Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del C.G.S.; - la società ASN Pietro Mancini Torre Alta per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., dell'operato del Sig. Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del C.G.S.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 dicembre 2015 compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco, nonché l'avv. Annalisa Roseti, per la società ASN Pietro Mancini Torre Alta e per il signor Bruno Nicola, la quale dichiarava di avere fatto richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S., chiedendo la sospensione dei termini procedurali.

Il Sostituto Procuratore in merito rappresentava che era intervenuto l'accordo con i deferiti sopra citati impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Ad ogni buon fine chiedeva che venissero sospesi i termini di cui all'art. 34 bis del C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'accordo tra i deferiti sopra menzionati e la Procura Federale, sospendeva il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui all'art. 23 C.G.S.

Preso atto dalla richiesta del Sostituto Procuratore Federale, irrogava alla Società A.S.D. TAVERNESE l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) e la penalizzazione di UN (1) punto in classifica da scontare nella correste stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato di Seconda Categoria.

Alla seduta del 25 gennaio 2016 è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti.

Il sostituto Procuratore Federale, prima dell'inizio del dibattimento, ha presentato documentazione con la quale l'avv. Annalisa Roseti, in rappresentanza della ASN Pietro Mancini Torre Alta, proponeva istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. (ammenda di € 450,00 da ridursi a € 300,00), patteggiamento concordato con la Procura Federale e condiviso dalla Procura Generale dello Sport.

Per quanto riguarda la richiesta di applicazione della sanzione concordata con l'avv. Annalisa Roseti, in rappresentanza di Bruno Nicola, il Sostituto Procuratore ha presentato documentazione con la quale la Procura Generale dello Sport ha ritenuto non congrua la sanzione e, pertanto, dopo aver ampiamente illustrato i motivi del deferimento, ha formulato a carico di Bruno Nicola la richiesta della squalifica per 8 (otto) giornate effettive di gara.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Visto l'art 23, comma 1, C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

Rilevato che nel caso di specie la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

Rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23 del C.G.S..

Preso atto del patteggiamento e della richiesta del Sostituto Procuratore;

Ritenuta l'attuale figura di dirigente dell'incolpato Bruno Nicola;

P.Q.M.

irroga alla Società ASN PIETRO MANCINI TORRE ALTA l'ammenda di € 300,00, e dichiara la chiusura del procedimento; al Sig. BRUNO Nicola l'inibizione di mesi UNO (1) e quindi fino al 27 FEBBRAIO 2016.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.10 a carico di

Sig. ARTUSO GIUSEPPE JUNIOR, calciatore della Reggina Calcio: per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS per aver preso parte, pur essendo tesserato con la Reggina Calcio, a diversi allenamenti con la società ASD ACADEMY P. Viola, non risultando utilizzato nelle partite ufficiali.

Sig. CASSALIA AGOSTINO, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA: per la violazione dell'art. 1bis, comma 1 e 5, del CGS per aver consentito al giovane calciatore Artuso Giuseppe Junior di partecipare agli allenamenti della società della quale è rappresentante legale, pur risultando consapevole, avendone piena conoscenza, del tesseramento dell'atleta con la Reggina Calcio;

la società ASD ACADEMY P. VIOLA: ora A.S.D. SEGATO VIOLA per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, attesa l'appartenenza a tale società, al momento della commissione dei fatti, del Presidente sopra deferito e, comunque, nei cui confronti e nel cui interesse veniva espletata l'attività sopra contestata.

APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S. A CARICO DELLA SOCIETA' ASD ACADEMY P. VIOLA ora A.S.D. SEGATO VIOLA e del Sig.CASSALIA AGOSTINO.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale Delegato,

visti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 681 pf 14-15, avente ad oggetto: *"la presunta attività sportiva svolta dal calciatore Artuso Giuseppe Junior, nato il 5.7.2003, categoria esordienti presso la società ASD ACADEMY P. Viola, sebbene tesserato per la società Reggina Calcio"*;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini a seguito della quale nessuno degli avvisati ha formulato richieste;

rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

verbali di audizione dei sigg. ri: Artuso Giuseppe, padre del calciatore minore Artuso Giuseppe Junior, Cassalia Agostino, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA e Posillipo Demetrio, allenatore di base della società Reggina Calcio;

fogli di censimento rilasciati dal Comitato Provinciale FIGC di Reggio Calabria dai quali risulta il tesseramento del calciatore Artuso Giuseppe Junior con la società Reggina Calcio nonché lo sviluppo storico dello stesso tesseramento sino alla stagione 2014-2015;

ritenuto che dalla complessiva attività d'indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti di seguito indicati:

1. Sig Artuso Giuseppe Junior, calciatore della Reggina Calcio:

violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver preso parte, pur essendo tesserato con la Reggina Calcio, a diversi allenamenti con la società ASD ACADEMY P.VIOLA, non risultando utilizzato in partite ufficiali.

2. sig. Cassalia Agostino, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA:

violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito al giovane calciatore Artuso Giuseppe Junior di partecipare agli allenamenti della società della quale è rappresentante legale, pur risultando consapevole, avendone piena conoscenza, del tesseramento dell'atleta con la Reggina Calcio;

ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva la responsabilità diretta ed oggettiva della società calcistica ASD ACADEMY P.VIOLA alla quale apparteneva il Presidente avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra menzionata;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Filippo Impallomeni;

visto l'art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.

HA DEFERITO

Innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

il sig. **Artuso Giuseppe Junior**, calciatore della Reggina Calcio: per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS per aver preso parte, pur essendo tesserato con la Reggina Calcio, a diversi allenamenti con la società ASD ACADEMY P. Viola, non risultando utilizzato nelle partite ufficiali.

il sig. **Cassalia Agostino**, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA: per la violazione dell'art. 1bis, comma 1 e 5, del CGS per aver consentito al giovane calciatore Artuso Giuseppe Junior di partecipare agli allenamenti della società della quale è rappresentante legale, pur risultando consapevole, avendone piena conoscenza, del tesseramento dell'atleta con la Reggina Calcio;

la società ASD ACADEMY P. VIOLA: ora A.S.D. SEGATO VIOLA per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, attesa l'appartenenza a tale società, al momento della commissione dei fatti, del Presidente sopra deferito e, comunque, nei cui confronti e nel cui interesse veniva espletata l'attività sopra contestata.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 dicembre 2015 compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco, nonché l'Avv. Daniela Zampaglione per la società A.S.D. Accademy P.Viola (ora A.S.D. Segato Viola) e per il signor Casalia Agostino, la quale dichiarava di avere presentato richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S., richiedendo altresì la sospensione dei termini procedurali.

Il Sostituto Procuratore in merito rappresentava che era intervenuto l'accordo con i deferiti sopra citati impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport.

Ad ogni buon fine chiedeva che venissero sospesi i termini di cui all'art.34 bis del C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'accordo tra i deferiti sopra menzionati e la Procura Federale, sospendeva il procedimento relativamente a tali posizioni, per gli adempimenti di cui all'art. 23 C.G.S..

Per l'altro deferito, ARTUSO Giuseppe Junior, assente, preso atto della richiesta del Sostituto Procuratore, irrogava la squalifica di UN (1) mese e, quindi, fino al 23 GENNAIO 2016.

Nella riunione odierna, in merito all'applicazione della sanzione ex art.23 del C.G.S. a carico della società A.S.D. Accademy P.Viola (ora A.S.D. Segato Viola) e del signor Casalia Agostino;

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

-vista la documentazione trasmessa dalla Procura Federale;

-vista la richiesta di applicazione della sanzione formulata il 21 dicembre 2015 dall'avv.Daniela Zampaglione nell'interesse della società A.S.D. Accademy P.Viola (ora A.S.D. Segato Viola) e del signor Casalia Agostino;

-vista la prestazione di consenso da parte della Procura Federale;

-vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

-rilevato che la Procura Generale dello Sport non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione dell'ammenda di € 200,00 nei confronti della Società A.S.D. Accademy P.Viola, ora A.S.D.Segato Viola, e dell'inibizione per 40 giorni del Presidente Casalia Agostino;

-Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

-visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

-rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua;

rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23 C.G.S..

P.Q.M.

preso atto del patteggiamento, irroga:

alla Società A.S.D. ACCADEMY P.VIOLA ora A.S.D. SEGATO VIOLA l'ammenda di € 200,00;

al Sig. CASALIA Agostino l'inibizione per 40 giorni e quindi fino al 06 MARZO 2016.

Dichiara la chiusura del procedimento.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 12 a carico di:

Sig. GIOVANNI SCATIGNA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. CIPPARRONE SANDRO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 13/12/2014 (Vertenza n. 80bis/34), pubblicata con CU n. 2 s.s 2014/2015 del 13/12/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

la società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come descritto in narrativa.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale,

letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 1078pf14-15 avente a oggetto: *"Mancato adempimento, entro il termine previsto, da parte della Soc. Audace Rossanese della somma di €4535,00 in favore dell'allenatore Sig. Cipparrone Sandro delibera C.A.presso LND con CU n. 2 del 1312.14);*

vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata;

rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere sentiti;

rilevato che nell'ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare:

-nota del Comitato Regionale Calabria del 12.5.2015, pervenuta alla Procura Federale in data 18.5.2015, con cui si segnala l'inadempimento della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE;

-comunicazione del 10.2.2015, inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società A.S.D. AUDACE ROSSANESE contenente la richiesta di comunicare l'avvenuto pagamento;

-decisione del Collegio Arbitrale presso la LND del 13/12/2014 (Vertenza n. 80bis/34), pubblicata con CU n. 2 s.s 2014/2015 del 13/12/2014, comunicata alla società A.S.D. AUDACE ROSSANESE mediante lettera raccomandata ricevuta in data 26/02/2015;
-organigramma s.s. 2013/2014 e 2014/2015 della società A.S.D. AUDACE ROSSANESE;
-Comunicato Ufficiale del C.R. Calabria nr.23 del 10.09.2015 S.S.2015/2016.

rilevato che dall'esame dei documenti sopra indicati è emerso che:

-in data 13/12/2014 il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del reclamo presentato dall'allenatore Sig. Cipparrone Sandro, condannava la società A.S.D. AUDACE ROSSANESE al pagamento in favore dello stesso della somma di € 4.535,00;
-la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la LND veniva comunicata alla società A.S.D. AUDACE ROSSANESE mediante lettera raccomandata ricevuta in data 26/02/2015;
-la Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale;

ritenuto, dunque, che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto qui di seguito indicato in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società:

Sig. GIOVANNI SCATIGNA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE: violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Cipparrone Sandro, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 13/12/2014 (Vertenza n. 80BIS/34), pubblicata con CU n. 2 s.s 2014/2015 del 13/12/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti;
per i motivi sopra esposti, visto l'art. 32 *ter*, comma 4, del CGS;

H A D E F E R I T O

con nota prot.5791/1078pf14-15/DP/fda del 10.12.2015 innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

il Sig. GIOVANNI SCATIGNA, all'epoca dei fatti Commissario e legale rappresentate della Società A.S.D. Audace Rossanese, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Cipparrone Sandro, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 13/12/2014 (Vertenza n. 80bis/34), pubblicata con CU n. 2 s.s 2014/2015 del 13/12/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

la società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 25 gennaio 2016 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

-per il Sig. Scatigna Giovanni mesi sei di inibizione;
-per la Società A.S.D. Audace Rossanese punti 1 di penalizzazione di classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2015/2016 e l'ammenda di €750,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

Preso atto che la A.S.D. Audace Rossanese è stata dichiarata inattiva dal 10 settembre 2015 (C.U. n.23);

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga al Sig. SCATIGNA Giovanni mesi SEI (6) di inibizione e quindi fino al 27 LUGLIO 2016; dichiara non luogo a procedere nei confronti della A.S.D. AUDACE ROSSANESE poiché inattiva dal 10 SETTEMBRE 2015.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi